

Allegato alla delib. c.c.
n. 17 del 04.02.08

COMUNE DI GUBBIO

**SALE GIOCHI
ED
APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO**

CRITERI E DIRETTIVE

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Fto Antonella Stocchi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Fto DOTT. SAHADI A. TINELLI

Per copia conforme all'originale

Gubbio, 04.02.08

IL RESPONSABILE
Zollon Enrichetta



[Handwritten signature]

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

art. 1 - Principi generali

art. 2 – Definizioni

TITOLO II – SALE GIOCHI

art. 3 - Apertura e trasferimento sala giochi

art. 4 - Variazione di superficie sala giochi

art. 5 - Trasferimento di gestione o proprietà sala giochi

art. 6 - Richiesta di autorizzazione

art. 7 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

art. 8 - Denuncia di inizio attività

art. 9 - Caratteristiche minime dei locali adibiti a sala giochi

art. 10 - Apparecchi e congegni installabili nelle sale giochi

art. 11 - Sostituzione di apparecchi

art. 12 - Svolgimento dell'attività

art. 13 - Attività congiunta di somministrazione

TITOLO III – APPARECCHI INSTALLATI IN ESERCIZI DIVERSI DA SALE GIOCHI

art. 14 - Esercizi commerciali ed esercizi pubblici diversi da art. 86 1 e 2 comma e 88 t.u.l.p.s.

art. 15 - Aree aperte al pubblico o circoli privati senza somministrazione

art. 16 - Procedimento relativo alla dichiarazione di inizio attività

art. 17 - Esercizi pubblici autorizzati ex art. 86 1 e 2 comma e 88 t.u.l.p.s.

art.18 - Sale bingo e similari

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

art. 19 - Documentazione da apporre sugli apparecchi

art. 20 - Utilizzo degli apparecchi e informazioni al pubblico

art. 21 - Orari

art. 22 - Sanzioni

art. 23 - Revoca

art. 24 - Decadenza

art. 25 -Sospensione

art. 26 - Norme finali

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente atto disciplina:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale giochi;
- b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti così come definiti all'articolo 110 del T.U.L.P.S. da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.
- c) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti così come definiti all'articolo 110 del T.U.L.P.S. da installarsi negli esercizi commerciali e negli esercizi pubblici diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. o in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Al fine del presente atto si definiscono:

a) sale giochi: sale pubbliche da gioco autorizzate ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico, nelle quali sono installati apparecchi di trattenimento e svago rientranti nella categoria dei giochi leciti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. nonché apparecchi automatici da intrattenimento (ad esempio: juke-box, cine box, radio, televisione, mangianastri, lettori c.d. e similari).

b) esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.: si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. i seguenti esercizi di cui all'art.1 del Decreto 27.10.2003:

- 1. bar, caffè ed esercizi assimilabili che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
- 2. ristoranti, fast food, osterie e trattorie ed esercizi assimilabili che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
- 3. stabilimenti balneari;
- 4. alberghi e locande che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- 5. sale giochi così come definite alla lett.a)
- 6. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purchè in possesso di licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
- 7. agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di

autorizzazione a sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

8. esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S..

c) apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.: quegli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali;

d) apparecchi da gioco di cui all' art. 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S. : quegli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. In nessun caso tali apparecchi possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte le sue regole fondamentali;

e) apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

f) apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone che non consentano alcuna vincita di premio, ma esclusivamente il prolungamento dell'intrattenimento (flipper, bigliardini, calciobalilla o similari, attrazioni per bambini etc).

g) gioco d'azzardo: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art.110 del T.U.L.P.S.. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

TITOLO II – SALE GIOCHI

ART. 3

APERTURA E TRASFERIMENTO SALA GIOCHI

1. Fermi restando i criteri contenuti nel presente atto, la nuova apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S..
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al Comune con la specifica modulistica e devono essere corredate della documentazione prevista dalla legge.

ART. 4

VARIAZIONE DI SUPERFICIE SALA GIOCHI

1. L'ampliamento e la riduzione della superficie di una sala giochi sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i. sempre nel rispetto delle condizioni stabilite con il presente atto.

ART. 5

TRASFERIMENTO DI GESTIONE O PROPRIETÀ SALA GIOCHI

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà nell'attività di sala giochi è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i. sempre nel rispetto delle condizioni stabilite con il presente atto.

ART. 6

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. deve essere redatta utilizzando la specifica documentazione supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e dal presente atto, compreso il possesso dei requisiti morali di cui al T.U.L.P.S. per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio (esclusi i giochi di cui all'art. 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.)
 - b) superficie utile del locale e la sua ubicazione
 - b) planimetria in scala dei locali con l'indicazione dell'esatta collocazione dei giochi,

- distinguendo gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. dagli altri apparecchi;
- d) certificazione a firma di perito elettrotecnico iscritto all'albo, attestante che l'impianto elettrico è stato eseguito a norme CEI;
 - e) certificazione di agibilità e destinazione d'uso a sala giochi (presentare originali o copie conformi all'originale)
 - f) regolamento e immagine di ciascun apparecchio;
 - g) fotocopia documento di identità del richiedente;
 - i) domanda in bollo (e relativi allegati) per la richiesta di certificato di idoneità sanitaria dei locali;
 - l) relazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato
 - m) certificazione attestante il possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S..

ART. 7

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Se la domanda è completa di tutta la documentazione di cui al precedente articolo xxx, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente e la domanda stessa è da ritenersi accolta qualora, nel termine di gg. 60 dalla data di presentazione il Comune non comunichi al richiedente il provvedimento di diniego.
2. Qualora all'atto della protocollazione la domanda risulti incompleta o erronea, il responsabile del procedimento invita il richiedente a completare e/o a rettificare i documenti, assegnando un termine di gg.30 per la regolarizzazione. In tale caso il termine di formazione del silenzio-assenso decorre dalla data di presentazione di tali documenti.
3. Se alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione, la documentazione non risulta pervenuta, l'istanza viene archiviata e il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

ART. 8

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. L'ampliamento, la riduzione della superficie di una sala giochi e il subingresso in proprietà o in gestione della medesima sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/90 e s.m.i..
2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata con la specifica modulistica e deve essere supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e dal presente atto per l'esercizio dell'attività.
3. La denuncia di inizio attività deve contenere anche la dichiarazione attestante che l'attività oggetto della medesima viene svolta nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali pubblici e di eventuali nulla-

osta previsti dalle autorità competenti nelle specifiche materie.

4. La presentazione di D.I.A. incompleta comporta l'immediata sospensione dell'efficacia della stessa, fino al perfezionamento della pratica, che dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni.
5. Qualora nel termine fissato non si proceda al completamento della denuncia, l'ufficio competente interverrà con provvedimento che vieti definitivamente l'esercizio dell'attività, archiviando contestualmente la D.I.A.
6. Non prima che sia decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della DIA, completa o integrata, l'interessato è tenuto a comunicare all'amministrazione l'effettivo inizio della attività.

ART. 9

CARATTERISTICHE MINIME DEI LOCALI ADIBITI A SALA GIOCHI

1. I locali da adibire a sala giochi devono avere i seguenti requisiti:
 - superficie minima di mq. 50 al netto della superficie per servizi igienici ed eventuali ulteriori locali destinati ad altro uso,
 - superficie massima di mq. 500 al netto della superficie per servizi igienici ed eventuali ulteriori locali destinati ad altro uso
 - impianto elettrico a norma CEI certificato da perito elettrotecnico iscritto all'albo;
 - passaggi interni, compresi quelli tra gli arredi od i giochi, e porte comunicanti con l'esterno di larghezza minima pari a mt. 1,20. Nel caso in cui l'architettura del locale o la norma urbanistica non consentano l'allargamento delle porte è possibile derogare previa presentazione di relazione a firma di tecnico abilitato;
 - la sala giochi deve inoltre disporre di almeno una uscita di sicurezza, del tipo ammesso, anche coincidente con la porta d'ingresso, qualora la superficie superi i 100 mq., la sala giochi dovrà disporre di una uscita di sicurezza ogni 100 mq. Di superficie.
 - i locali devono altresì essere conformi alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie previste dalla legge per lo svolgimento di detta attività e devono essere conformi anche ai requisiti di sorvegliabilità stabiliti dalla legge.

ART. 10
APPARECCHI E CONGEGNI INSTALLABILI NELLE SALE GIOCHI

1. In ciascuna sala giochi è installabile un apparecchio di cui all'art.110, commi 6 o 7 del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati di superficie di vendita del locale.
2. Il numero degli apparecchi di cui all'art.110, comma 6 non può essere superiore al doppio del numero delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.
3. Gli apparecchi o congegni devono essere collocati all'interno dell'esercizio in aree separate specificamente dedicate. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.
4. L'eventuale utilizzo di aree esterne per la collocazione di giochi può essere consentita soltanto per i giochi elettromeccanici per bambini come definiti alla lettera f) dell'art. 2.

ART. 11
SOSTITUZIONE DI APPARECCHI

1. La sostituzione di uno o più apparecchi con altri della medesima tipologia, senza modifica del numero complessivo, è soggetta a semplice **comunicazione**, contenente i dati identificativi dei nuovi apparecchi. Per i giochi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. la comunicazione dovrà essere corredata , per ciascun apparecchio, da copia del nulla osta rilasciato dall'Agenzia del Monopoli di Stato.

ART.12
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di sala giochi di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali pubblici.
2. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi, come specificate al Titolo IV del presente atto.
3. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali.

ART. 13
ATTIVITÀ CONGIUNTA DI SOMMINISTRAZIONE

1. Qualora venga effettuata congiuntamente attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 5 , comma 1 lettera c) della legge 287/1991, la stessa non può avere accesso

autonomo alla pubblica via e deve seguire gli stessi orari della sala giochi

TITOLO III – APPARECCHI INSTALLATI IN ESERCIZI DIVERSI DA SALE GIOCHI

ART. 14

ESERCIZI COMMERCIALI ED ESERCIZI PUBBLICI DIVERSI DA ART. 86 1 E 2 COMMA E 88 T.U.L.P.S.

1. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S., in esercizi diversi da quelli in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 primo e secondo comma e 88 del T.U.L.P.S. è soggetta a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i.

ART. 15

AREE APERTE AL PUBBLICO O CIRCOLI PRIVATI SENZA SOMMINISTRAZIONE

1. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S., in aree aperte al pubblico e in circoli privati è soggetta a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i.
2. Per aree aperte al pubblico si intendono quei luoghi dove tutti possono entrare, anche se a determinate condizioni di tempo e di pagamento, come, a titolo esemplificativo, musei, biblioteche, teatri, cinema.
3. I circoli privati di cui al presente articolo non devono essere autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

ART. 16

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Nella dichiarazione di inizio attività di cui al comma precedente il soggetto è tenuto a specificare il numero e la tipologia di apparecchi che intende installare, indicando anche i codici identificativi degli stessi ed i riferimenti dei nulla osta di esercizio e distribuzione rilasciati dall'AAMS.
4. La denuncia di inizio attività deve essere supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e dal presente atto per l'esercizio dell'attività.
5. La presentazione di D.I.A. incompleta comporta l'immediata sospensione dell'efficacia della stessa, fino al perfezionamento della pratica, che dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni.
6. Qualora nel termine fissato non si proceda al completamento della denuncia, l'ufficio competente interverrà con provvedimento che vieti definitivamente l'esercizio dell'attività, archiviando contestualmente la D.I.A.
7. Non prima che sia decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della DIA, completa o

integrata, l'interessato è tenuto a comunicare all'amministrazione l'effettivo inizio della attività.

ART. 17

ESERCIZI PUBBLICI AUTORIZZATI EX ART. 86 1 E 2 COMMA E 88 T.U.L.P.S.

1. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di cui all'art.110 del T.U.L.P.S., nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 primo e secondo comma e 88 del T.U.L.P.S. è sottoposta **esclusivamente** al rispetto dei limiti quantitativi e delle disposizioni di seguito elencate:

a) In ciascun **bar ed esercizi assimilabili** sono installabili, in relazione alla superficie di somministrazione un apparecchio o congegno ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione.

Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq, fino ad numero massimo pari a 4. Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.

Possono essere installati fino ad un massimo di 4 apparecchi complessivi.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

b) In ciascun **ristorante ed esercizio assimilabile** sono installabili, in relazione alla superficie di somministrazione un apparecchio o congegno ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione.

Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq, fino ad numero massimo pari a 4.

Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.

Possono essere installati fino ad un massimo di 4 apparecchi complessivi.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

c) In ciascun **albergo o esercizio assimilabile** sono installabili, in relazione al numero di stanze un apparecchio o congegno ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità di ogni ulteriori 100 camere, fino ad numero massimo pari a 6.

Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.

Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. sono collocati in aree specificamente dedicate

d) Ai sensi dell'art.2, comma 1 del decreto 18 gennaio 2007, in ciascuna **agenzie di scommessa** ed altri punti di vendita, previsti dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge

4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici è installabile un apparecchio di cui all'articolo 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.

e) In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., sono installabili, in relazione alla superficie del locale un apparecchio o congegno ogni 15 mq di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq, fino ad numero massimo pari a 4. Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.

Possono essere installati fino ad un massimo di 4 apparecchi complessivi.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

f) In ciascun circolo privato, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al dpr 235/2001, si osservano le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

Non sono stabiliti limiti numerici per le aree diverse da quelle di somministrazione, nelle quali possono essere installati solo apparecchi diversi da quelli di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. comma 6.

ART.18

SALE BINGO E SIMILARI

1. Ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto 18 gennaio 2007 nelle sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000 n.29 è installabile un apparecchio di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S. ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.
2. Gli apparecchi da intrattenimento devono essere collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000 n.29.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 19

DOCUMENTAZIONE DA APPORRE SUGLI APPARECCHI

1. Ai sensi del combinato disposto del comma 9 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e della circolare AAMS del 13 aprile 2006, su ogni apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. è fatto obbligo di esporre:
 - copia conforme all'originale del nulla osta di distribuzione rilasciato dall'ufficio regionale AAMS competente per territorio
 - copia originale del nulla osta di messa in esercizio rilasciato dall'AAMS
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

ART. 20

UTILIZZO DEGLI APPARECCHI E INFORMAZIONI AL PUBBLICO

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare dell'attività è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo relativamente agli apparecchi e congegni di cui ai commi 6 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18, ai sensi dell'art. 110, comma 8 del T.U.L.P.S. .
2. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione o denuncia di inizio attività.
3. Nel locale deve esser esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza.

ART. 21 ORARI

1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito con ordinanza del Sindaco.
2. L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. coincide con quello di apertura dell'attività autorizzata.
3. L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi commerciali o esercizi pubblici in possesso di autorizzazione diverse da quelle di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. coincide con quello di apertura dell'attività autorizzata.

ART. 22 SANZIONI

1. Ferme restando le eventuali sanzioni previste dal Codice Penale, l'esercizio abusivo dell'attività di installazione, distribuzione e gestione di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito è punito a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 – bis del T.U.L.P.S. in relazione all'art.86 e 88 del medesimo con la sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00.
2. Per le altre violazioni in materia di gestione, installazione, distribuzione ed utilizzo di apparecchi e congegni si applicano le disposizioni contenute nell'art.110 commi 8, 8-bis, 9, 9 bis, 9 ter , 9 quater, 10 e 11 del T.U.L.P.S. .
3. Ai sensi dell'art. 110 comma10 del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/91 la licenza può essere revocata. I medesimi provvedimenti possono essere disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'art.88.

ART. 23 REVOCA

1. Le autorizzazioni e dichiarazioni di inizio attività di cui al presente atto possono essere revocate se :
 - a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti necessari all'esercizio dell'attività compresi quelli morali;
 - b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - c) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. .
 - d) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 comma 9 del T.U.L.P.S. .

ART. 24
SOSPENSIONE

1. L'attività può essere sospesa se non sono rispettati gli orari di apertura o le altre limitazioni che la Pubblica Autorità stabilisce per ragioni di pubblico interesse.
2. L'attività è altresì sospesa se ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni.
3. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia possono comunque essere sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

ART. 25
NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il presente atto, qualora vengano a mutare i riferimenti normativi in materia, trova piena applicazione per tutto quanto non espressamente incompatibile con la nuova disciplina.